

IMUP AREE FABBRICABILI: VALORI PER L'ANNO 2012						
ZONE DI PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) adottato con delibera della G.C. 11 del 30/03/2012 (2° adozione)			indice di fabbricabilità fondiaria o di copertura	valore medio base a metro quadrato	lotto minimo (mq)	valore a metro quadrato per le aree inferiori al lotto minimo
art. 44.3	B1	Area residenziale di completamento estensivo	1,50	160,00	500,00	€ 80,00
art. 44.4	B2	Area residenziale di completamento intensivo	1,70	160,00	500,00	€ 80,00
art. 45	C	Area residenziale di nuova espansione	1,50	160,00	500,00	€ 80,00
art. 55	D1	Aree produttive del settore secondario	60 %	120,00	1500,00	€ 60,00
	D1	Aree produttive attuate attraverso P.LOTT. 4 loc Poz	60 %	100,00		
	D1	Aree produttive attuate attraverso P.LOTT. 5 loc Poz	60%	60,00		
art. 56	D3	Commerciale integrata (A.C.I.) attuate attraverso P.A.	60%	200,00		
art. 57	D4	Aree produttive a servizio stradale	1,50	120,00	1500,00	€ 60,00
art. 48	E1 m	Area agricola di pregio (edificabile)	60 %	120,00		
art. 64	F1	Attrezzature e servizi pubblici	50 %	100,00		
art. 65	F2	Verde pubblico in centro storico (escluso campetto e parchi pubblici)		30,00		

Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta 2012 e per gli anni successivi fino a nuovo aggiornamento.

Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato. Si procederà comunque ad accertamento qualora sia stato indicato in atti di compravendita, donazione, dichiarazione di successione, decreti di trasferimento del tribunale, in perizie di valore predisposte ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge 28/12/01 n. 448 e successive modificazioni e proroghe, in sentenze passate in giudicato, o venga definito con enti finanziari dello Stato un valore delle aree superiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma precedente.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.